

**REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA**



**Procedura aperta per l'affidamento in concessione, senza esclusiva, dei servizi pubblici di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci (anche pericolose), in regime di servizio pubblico con compensazione finanziaria, attraverso navi ro-ro, per la continuità territoriale marittima delle Isole Minori della Sicilia**

**LOTTO.....CIG..... CUP.....**

**VERIFICA EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

**DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE**

Il presente allegato definisce, in conformità alle disposizioni del contratto di affidamento, alla regolazione di settore e alla normativa nazionale e comunitaria le modalità di aggiornamento del Piano Economico e Finanziario (in seguito, Piano) e di verifica dell'eventuale sovra o sotto compensazione dell'operatore esercente i servizi onerati da obblighi di servizio pubblico, nonché le modalità tecniche di rideterminazione di equilibrio del Piano ove si riscontrasse un disequilibrio economico e finanziario dell'affidamento.

Il presente allegato prende a riferimento la regolazione e la normativa vigente alla data di indizione della procedura di gara ed in particolare le disposizioni di cui alla Deliberazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (d'ora in poi anche solo ART) n. 22/2019.

Le parti danno atto, accettano e convengono che eventuali atti modificativi o novativi applicabili in via diretta agli affidamenti in essere costituiranno atti eterointegrativi dell'affidamento e del presente atto senza necessità di intervento delle parti medesime.

**1 Modalità di rendicontazione in merito all'andamento economico e finanziario del contratto**

Ai sensi di quanto disposto dalla Misura 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 22/2019, il gestore del servizio è tenuto con cadenza annuale a trasmettere all'Ente affidante gli schemi di contabilità regolatoria di cui al Prospetto 6 dell'Annesso 1 alla citata delibera.

Come previsto dalle disposizioni gli schemi di contabilità regolatoria riguardanti il contratto di servizio oggetto del presente atto devono essere forniti in maniera separata da:

- altri contratti di servizio di trasporto marittimo passeggeri;
- altri servizi di interesse economico generale (SIEG);
- altre attività di tipo commerciale, relative al trasporto marittimo, passeggeri e/o merci;

- altre attività di tipo commerciale.

Gli schemi di contabilità regolatoria devono essere compilati, per i conti economici, individuando le componenti economiche, negative e positive, (i) per ciascuna linea esercita, (ii) per ciascun contratto di servizio di trasporto marittimo e (iii) per la totalità delle attività esercite dall'impresa, come risultanti dal bilancio di esercizio, provvedendo alla loro riconciliazione.

Ai fini della redazione della contabilità regolatoria, le componenti economiche riguardanti la gestione dei servizi marittimi afferenti a ciascun contratto di servizio dovranno risultare:

- a) di diretta ed esclusiva pertinenza del centro di costo rappresentato (i) dalla singola linea marittima esercita nell'ambito del contratto di servizio stesso e (ii) dal singolo contratto di servizio;
- b) riferibili a più linee marittime gestite, in tal caso devono essere allocate in base a specifici driver.

Gli schemi di contabilità regolatoria distinguono, per i conti di stato patrimoniale, le componenti patrimoniali, attive e passive, (i) per ciascun contratto di servizio di trasporto marittimo e (ii) per la totalità delle attività esercite dall'IN, come risultanti da bilancio d'esercizio, provvedendo alla loro riconciliazione.

Ai fini della redazione della contabilità regolatoria, le componenti patrimoniali riguardanti la gestione dei servizi marittimi afferenti a ciascun contratto di servizio dovranno risultare:

- a) di diretta ed esclusiva pertinenza del centro di costo rappresentato dal singolo contratto di servizio;
- b) riferibili a più contratti di servizio, in tal caso devono essere allocate in base a specifici driver.

In virtù di quanto disposto dalla Deliberazione ART citata, le parti concordano che i costi afferenti ai mezzi impiegati dall'impresa su più linee saranno attribuiti alle singole linee sulla base del numero di miglia nautiche realizzate dal mezzo sulla linea specifica.

Non possono essere considerate afferenti al contratto di servizio o alla singola linea e parimenti essere attribuiti pro quota quali costi indiretti in fase di rendicontazione i seguenti costi:

- multe, sanzioni, penalità comprese eventuali franchigie connesse a sinistri o danni coperti in quota parte da assicurazioni;
- erogazioni liberali;
- sponsorizzazioni;
- costi per assicurazioni non obbligatorie ai sensi di legge;
- sopravvenienze passive;
- costi di pubblicità e marketing non esplicitamente afferenti alla specifica linea onerata da obblighi di servizio pubblico;
- oneri non ricorrenti e non ordinari.

In termini generali, possono essere attribuite al contratto di servizio esclusivamente le componenti economiche e patrimoniali che, alla luce del criterio di pertinenza, risultano ascrivibili ed effettivamente sostenuti all'ordinario processo produttivo.

I compensi per revisori, sindaci e altre consulenze saranno ammissibili nei limiti massimi dei valori determinati dalle tariffe professionali pro tempore vigenti, posto comunque l'obbligo di rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti.

Parimenti, a livello patrimoniale, non possono costituire onere oggetto di capitalizzazione anche ai fini del calcolo del capitale investito netto regolatorio le rivalutazioni, anche precedenti all'avvio del servizio, di beni, beni strumentali di valore non superiore a 516,46 €, beni non strettamente inerenti al servizio e beni indiretti. Inoltre, deve essere fornita indicazione ed evidenza dei beni dismessi e/o sostituiti.

Oltre ai prospetti di cui all'Annesso 1 della Delibera 22/2019 citata, il gestore deve contestualmente fornire, in formato editabile, l'elenco dei beni costituenti l'attivo patrimoniale rendicontato specificando per ciascuno il valore di iscrizione, l'aliquota di ammortamento o la vita utile considerata e il valore del fondo di ammortamento alla data oggetto di rendicontazione.

Per le componenti economiche e patrimoniali di pertinenza di una pluralità di centri di costo, l'allocazione a ciascuno di essi avviene in maniera oggettiva e analitica, sulla base di driver scelti in ragione della loro idoneità a misurare i consumi di risorse o la destinazione degli asset nell'ambito di uno specifico contratto di servizio, seguendo principi di causalità e pertinenza sulla base della metodologia FDC (Fully Distributed Costing). I driver utilizzati sono descritti in ogni dettaglio, metodologico e quantitativo, nelle note illustrative alla contabilità regolatoria.

I driver per l'attribuzione dei costi alle linee oggetto dell'affidamento risultano essere:

- relativamente ai costi diretti del singolo mezzo impiegato non esclusivamente sulla linea, le miglia nautiche percorse sulla linea in rapporto alle miglia nautiche complessive impiegate dal mezzo;
- relativamente ai costi indiretti cosiddetti "general e amministrativi", gli stessi dovranno essere attribuiti al servizio sulla base della quota del valore della produzione del servizio rispetto al valore della produzione complessivo dell'impresa di navigazione.

Ai sensi di quanto disposto dalla misura 4 dall'allegato A della Delibera ART 22/2019, punti 11 e 12, ogni anno il gestore trasmette telematicamente gli schemi di contabilità regolatoria e di rendicontazione relativa ai dati tecnici riferiti all'esercizio precedente di cui al Prospetto 6 dell'Annesso 1 oltre che all'ART anche alla Regione Siciliana Assessorato ai Trasporti tramite PEC all'indirizzo [dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it), corredati di una Relazione illustrativa, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio.

Per il secondo anno solare ed il quinto anno solare del contratto (ultimo anno di esercizio di ciascun periodo regolatorio), gli schemi di contabilità regolatoria devono essere trasmessi entro il 31 marzo dell'anno successivo al fine di poter consentire all'EA di avviare con un tempo congruo la procedura di verifica dell'equilibrio economico finanziario ed adottare le eventuali misure conseguenti.

Gli schemi di contabilità regolatoria e la Relazione illustrativa sono altresì corredati di una certificazione, redatta da una società di revisione o da un revisore legale dei conti, indipendente, individuata ai sensi del punto 14 della Deliberazione 22/2019 attestante la conformità degli stessi ai criteri illustrati nel presente Atto.

## **2 Modalità di presentazione del PEF di gara, aggiornamento del PEF regolatorio e di verifica dell'equilibrio economico e finanziario dell'affidamento**

Le Imprese di Navigazione (di seguito IN) partecipanti alla gara, ai sensi della misura 11 dell'Allegato A della Delibera ART 22/2019, predispongono un Piano Economico Finanziario (PEF), a supporto della sostenibilità dell'offerta economica presentata e del perseguimento dell'equilibrio economico finanziario del contratto di servizio. Pertanto, in armonia con l'offerta economica presentata in base alla previsione della durata di 5 anni posta a base di gara, il PEF dovrà comprendere una serie di schemi e descrizioni esplicative sulla gestione operativa proposta che dovranno essere forniti sulla base di un orizzonte temporale pari a 5 anni. Gli schemi, di cui ai numeri da 1) a 5) del prospetto 3 dell'annesso 1 alla delibera sono:

- Schema 1: Conto Economico.***
- Schema 2: Capitale Investito Netto (CIN)***
- Schema 3: Calcolo del Corrispettivo***
- Schema 4 Piano finanziario regolatorio***
- Schema 5 - Rendiconto Finanziario***

Oltre agli schemi di cui sopra, dovrà essere predisposta una relazione illustrativa che descriva in modo coerente e dettagliato i valori indicati nei prospetti (rif. Allegato 4.2 e 4.5).

La durata contrattuale è 5 anni, suddivisa in due sotto periodi regolatori, ai sensi di quanto disposto dalla Misura 18 dell'Allegato A alla delibera 22/2019. Per una più agevole e coerente verifica dell'equilibrio economico finanziario si fa riferimento all'anno solare così da poter verificare e riconciliare i dati rendicontati con i bilanci societari annuali dell'IN.

I due sotto periodi regolatori sono:

- I. Primo periodo, dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio fino al 31 dicembre del secondo anno solare;
- II. Secondo periodo, dal 1° gennaio del terzo anno solare alla data di chiusura del contratto.

Anche ai fini della rendicontazione di cui al presente punto si applica quanto previsto all'Articolo 6 punto 5 del contratto. In particolare, in caso di inizio del contratto in data differente dal 1 Gennaio, il periodo inferiore a 12 mesi che intercorre fra la data di avvio del servizio e il 1 Gennaio del secondo anno solare di esercizio, nonché il periodo complementare intercorrente tra il 1 Gennaio dell'ultimo solare di servizio e la data di cessazione del servizio costituiscono, a fini rendicontativi, dei periodi regolatori a sé stanti, al fine di poter riconciliare le poste contabili regolatorie dei singoli anni solari con i bilanci civilistici della società gestrice. Pertanto il Piano Economico Finanziario, correlato da apposita Relazione illustrativa dovrà essere prodotto separatamente per tali periodi, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio degli anni solari di riferimento.

I Piani Economico Finanziari corredati ogni volta dalla Relazione Illustrativa, dovranno essere predisposti:

- in sede di presentazione dell'offerta economica su dati previsionali;
- aggiornato al termine di ogni periodo regolatorio per l'intera durata del Contratto di servizio. Il PEF relativo al primo periodo regolatorio sarà determinato su dati consuntivi relativi ai primi due esercizi finanziari e su dati previsionali aggiornati per i successivi tre anni. L'aggiornamento dei dati previsionali sarà determinato nei limiti dei rischi assunti dalla Regione. Per quanto riguarda il PEF finale saranno da considerare i dati a consuntivo dell'intero contratto.

Il PEF relativo al primo periodo regolatorio dovrà essere presentato entro il 31 marzo del 3° anno solare, dovrà essere accompagnato dall'apposita Relazione che illustra e spiega in dettaglio gli importi dichiarati e dovrà, comunque essere coerente con il PEF iniziale presentato in sede di gara e parte integrante e sostanziale degli atti di affidamento.

Come indicato dalla Misura 18 della Delibera 22/2019, con riferimento all'aggiornamento da effettuarsi al termine del primo periodo regolatorio, il PEF deve riportare:

- Per gli anni già trascorsi i dati di ricavo e costo, nonché la valorizzazione del capitale investito netto a consuntivo;
- Per gli anni del secondo periodo regolatorio un aggiornamento delle voci di Piano, corredato da apposita Relazione illustrativa, determinato sulla base dell'andamento degli effettivi prezzi di mercato e sulla base di elementi oggettivi e verificabili e non su stime non suffragate da idonee giustificazioni e, comunque, in caso di previsioni peggiorative rispetto al PEF di offerta, entro i limiti dei rischi assunti dalla Regione.

Con riferimento invece all'aggiornamento al termine dell'affidamento **per l'intero periodo contrattuale** il Piano deve riportare i dati di ricavo e costo, nonché la valorizzazione del capitale investito netto a consuntivo per tutto il periodo concessorio.

Il Piano presentato deve essere coerente con le rendicontazioni annuali fornite ai sensi della Misura 4 e predisposte sulla base delle regole di cui al precedente paragrafo con riferimento alle poste economiche e patrimoniali. Nel Piano da presentarsi si dovrà fornire esplicita evidenza, tramite voci contabili separate, delle penali o delle premialità ricevute ai sensi di quanto disposto dal contratto di servizio, nonché dei contributi pubblici e privati eventualmente ricevuti anche sotto forma di credito di imposta o per specifici investimenti.

Il Piano deve essere presentato fornendo apposita documentazione relativa ai costi dichiarati ed indicati nel medesimo evidenziando, in apposita relazione illustrativa, quali variazioni di costo o di ricavo o di capitale investito siano attribuibili ad eventi diretti al gestore o alla Regione sulla base dell'attribuzione dei rischi (Allegato 4.3) definita in sede contrattuale.

Nella relazione illustrativa dovrà essere conseguentemente definita una proposta relativa all'eventuale rideterminazione delle condizioni di equilibrio del Piano Economico e Finanziario, da intendersi come ritorno ad un rendimento, in arco concessorio, coerente con il WACC alla base dell'affidamento.

A seguito della ricezione del Piano, la Regione, indipendentemente dallo stato di potenziale sovra o sotto compensazione, verificherà i ricavi e i costi rendicontati, depurandoli dai costi connessi ai rischi non assunti dalla medesima. In particolare, la Regione verificherà puntualmente gli eventi connessi all'andamento dei costi e ricavi rendicontati considerando la matrice rischi (Allegato 4.3) facente parte degli atti di affidamento e considerando nello specifico come i costi e i ricavi saranno riconosciuti, in caso di variazione in pejus per la Regione dei dati di ricavo, costo operativo e capitale investito, come di seguito indicato:

- con riferimento all'andamento dei ricavi la Regione si assume quale unico rischio le diminuzioni dei ricavi che superino il 5% (cinque per cento) del totale annuo dei ricavi inerenti al lotto di affidamento che dovranno essere puntualmente descritti e giustificati, rispetto ai quali il gestore deve comunque aver fornito idonea comunicazione esplicativa in corso di contratto;
- con riferimento al costo del personale, la Regione Siciliana si assume il solo rischio connesso agli aumenti legati alla contrattazione collettiva di livello nazionale rimanendo in capo al concessionario

l'onere legato ad aumenti per la contrattazione di secondo livello così come per aumenti legati a scatti di anzianità, aumenti, premi o altro non definito in sede di contrattazione nazionale. Parimenti, con riferimento al numero di addetti, rimane a carico del gestore l'utilizzo di un numero maggiore di personale navigante, fatti salvi i casi di forza maggiore intesi come eventi al di fuori del campo della ragionevole prevedibilità che hanno comportato l'impiego di personale aggiuntivo, i quali dovranno essere puntualmente descritti e giustificati e rispetto ai quali il gestore deve comunque aver fornito idonea comunicazione esplicativa in corso di contratto;

- con riferimento al costo del carburante, la Regione Siciliana si assume il solo rischio connesso all'andamento del prezzo dell'Olio Combustibile Fluido BTZ pubblicato dal MISE oppure, qualora non disponibile, all'andamento dell'indice Platt's (con onere di rendicontazione dello stesso a carico dell'aggiudicatario) con riferimento al prezzo inserito in offerta dall'aggiudicatario, mentre rimane in capo al medesimo la quantità di carburante e l'effettivo prezzo pagato per il medesimo, fatti salvi i casi di forza maggiore intesi come eventi al di fuori del campo della ragionevole prevedibilità che hanno comportato l'impiego di quantità di carburante aggiuntivo, i quali dovranno essere puntualmente descritti e giustificati e rispetto ai quali il gestore deve comunque aver fornito idonea comunicazione esplicativa in corso di contratto;
- con riferimento agli altri costi operativi la Regione Siciliana si assume il solo rischio dell'aumento dell'inflazione, sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT FOI senza Tabacchi – Provincia di Palermo, come pubblicato periodicamente dall'ISTAT, fatti salvi i casi di forza maggiore intesi come eventi al di fuori del campo della ragionevole prevedibilità che hanno comportato costi maggiori dell'andamento inflattivo (ad esempio un aumento dei costi di manutenzione legati ad eventi metereologici che hanno danneggiato una specifica nave), i quali dovranno essere puntualmente descritti e giustificati e rispetto ai quali il gestore deve comunque aver fornito idonea comunicazione esplicativa in corso di contratto;
- anche al fine di non vanificare la possibile attività imprenditoriale del concessionario, quest'ultimo può presentare in corso di gestione, progetti finalizzati alla promozione del servizio e all'aumento dei controlli sulla regolarità dei titoli di viaggio dei viaggiatori che indichino puntualmente il target di aumento di ricavi previsto e i costi aggiuntivi correlati, ovviamente di importo inferiore ai ricavi attesi. In caso di approvazione del progetto da parte della Regione Siciliana, in sede di verifica dell'equilibrio economico e finanziario tali costi saranno riconosciuti proporzionalmente al raggiungimento del target di ricavi previsto dal progetto medesimo;
- con riferimento al capitale investito oggetto di remunerazione la Regione Siciliana riconosce unicamente i costi di investimenti o per le manutenzioni capitalizzate preventivamente comunicate o in sede di offerta o in corso di gestione solo ove espressamente autorizzate da Regione con atto formale ed in seguito a specifica richiesta dell'affidatario.

Si esplicita che, ai sensi del disposto della Misura 18.5, il recupero delle somme in caso in cui dalle rendicontazioni dei due periodi regolati emerga uno stato di sovra compensazione è comunque dovuto, intendendo in questo senso che le riduzioni delle singole voci di costo o del capitale investito e gli aumenti di ricavi non verranno assoggettati a verifica in merito all'attribuzione dei rischi fra le parti, ma assunti in sede di riequilibrio, al netto dell'attribuzione di premialità di cui alla Misura 19 dell'Allegato 1 alla Deliberazione 22/2019 dell'ART e descritto successivamente.

In caso di aumento dei ricavi e/o diminuzione dei costi essi verranno "condivisi" da amministrazione e gestore sulla base della seguente formula:

$$Eff_{Gt} = \sum_1^n I_n * (\Delta^+ R_n + \Delta^- C_n)$$

Dove:

$Eff_{Gt}$  è la quota espressa in Euro di efficienze gestionali intese come aumento dei ricavi al netto della compensazione pubblica (somma dei ricavi consuntivi da trasporto passeggeri, merci, veicoli, servizi di bordo, noleggi attivi naviglio e ricavi diversi) e diminuzione di costi operativi nel periodo regolatorio t (con t che può assumere valore 1 o 2) che non è sottoposta a riequilibrio e pertanto rimane in capo come premialità al gestore;

$I_n$  è l'indicatore di qualità sintetico il cui valore è correlato all'andamento dell'Indice di Customer Satisfaction (ICS) misurato annualmente in una scala da 0 a 10 nell'anno n del periodo regolatorio t; esso assume valore pari a :

- 0 nel caso in cui l'ICS misurato nell'anno n sia inferiore a 2,5;
- 0,25 nel caso in cui l'ICS misurato nell'anno n sia compreso tra 2,5 a 5;
- 0,5 nel caso in cui l'ICS misurato nell'anno n sia compreso tra 5 e 7,5;
- 0,75 nel caso in cui l'ICS misurato nell'anno n sia compreso tra 7.5 e 10.

In assenza di dati di rilevamento dell'ICS, il coefficiente  $I_n$  sarà assunto pari a 0,5.

$\Delta^+ R_n$  è la differenza positiva della somma dei ricavi consuntivi da trasporto passeggeri, merci, veicoli, servizi di bordo, noleggi attivi naviglio e ricavi diversi per l'anno n e quelli inseriti nel PEF per il medesimo anno. Ove tale differenza sia negativa tale indicatore assume valore 0;

$\Delta^- C_n$  è la differenza negativa della somma dei costi operativi consuntivi per l'anno n e quelli inseriti nel Piano Economico Finanziario per il medesimo anno. Ove tale differenza sia positiva tale indicatore assume valore 0.

Il valore di  $Eff_{Gt}$  viene pertanto detratto dall'eventuale recupero di somme da prevedersi in caso di sovra compensazione.

A seguito della verifica dell'andamento dei ricavi, dei costi e del capitale investito alla luce dell'attribuzione dei rischi, nonché a seguito dell'attribuzione del fattore di premialità ( $Eff_{Gt}$ ) fra Regione Siciliana e concessionario, si determinerà il Piano aggiornato oggetto di effettiva verifica dello stato di sovra o sotto compensazione.

In particolare, per ciascun anno del Piano verrà rideterminata la compensazione spettante sulla base della seguente formula:

$$Comp_n = Opex_{new}^n + RC_{new}^n - Ricavi_{new}^n + Eff_G^n$$

Dove:

- $Opex_{new}^n$  sono i nuovi costi operativi per l'anno n, come dettagliati nel prospetto del Piano Economico Finanziario di offerta del gestore, sulla base dei quali calcolare la compensazione che assumono i seguenti valori:
  - con riferimento ai periodi a consuntivo:

- per ciascuna voce di costo operativo, in caso di valore a consuntivo dichiarato dal gestore nel suo Piano Economico Finanziario aggiornato trasmesso alla committenza ai sensi del presente allegato, inferiore a quello del Piano Economico Finanziario di offerta, si assumerà il costo dichiarato;
  - per ciascuna voce di costo operativo, in caso di valore a consuntivo dichiarato dal gestore nel suo Piano Economico Finanziario aggiornato trasmesso alla committenza ai sensi del presente allegato, superiore a quello del Piano Economico Finanziario di offerta, si assumerà il costo così come ricalcolato sulla base dei rischi effettivamente in capo a Regione e indicati nel presente documento;
- con riferimento ai periodi a preventivo si assumeranno le previsioni di stima del gestore contenute nel Piano Economico Finanziario aggiornato, posta la verifica di coerenza e congruità con i dati di mercato e la verifica delle assunzioni alla base delle stime da effettuarsi da Regione;
- $RC_{new}^n$  è la remunerazione del capitale investito come dettagliati nel prospetto del Piano Economico Finanziario di offerta dal gestore, sulla base dei quali calcolare la compensazione pari a  $CIN_{new} * WACC$  dove:
  - $CIN_{new}$  è il capitale investito dell'anno n come desumibile dallo schema 2 del prospetto di Piano Economico Finanziario, che sarà calcolato, per ciascuna voce che comporta la sua determinazione:
    - con riferimento agli anni a consuntivo:
      - per ciascuna voce di immobilizzazione o credito o rimanenza, in caso di valore a consuntivo dichiarato dal gestore nel suo Piano Economico Finanziario aggiornato trasmesso alla committenza ai sensi del presente allegato, inferiore a quello del Piano Economico Finanziario di offerta, assumendo il costo dichiarato;
      - per ciascuna voce di immobilizzazione o credito o rimanenza, in caso di valore a consuntivo dichiarato dal gestore nel suo Piano Economico Finanziario aggiornato trasmesso alla committenza ai sensi del presente allegato, superiore a quello del Piano Economico Finanziario di offerta, assumendo il valore così come ricalcolato sulla base dei rischi effettivamente in capo a Regione e indicati nel presente documento;
      - per ciascuna voce di debito, in caso di valore a consuntivo dichiarato dal gestore nel suo Piano Economico Finanziario aggiornato trasmesso alla committenza ai sensi del presente allegato, superiore a quello del Piano Economico Finanziario di offerta, assumendo il costo dichiarato;
      - per ciascuna voce di debito, in caso di valore a consuntivo dichiarato dal gestore nel suo Piano Economico Finanziario aggiornato trasmesso alla committenza ai sensi del presente allegato, inferiore a quello del Piano Economico Finanziario di offerta, assumendo il valore così come ricalcolato sulla base dei rischi effettivamente in capo a Regione e indicati nel presente documento;

- con riferimento ai periodi a preventivo si assumeranno le previsioni di stima del gestore contenute nel Piano Economico Finanziario aggiornato, posta la verifica di coerenza e congruità con i dati di mercato e la verifica delle assunzioni alla base delle stime da effettuarsi da Regione;
- **WACC** pari a quello di aggiudicazione cioè pari a 5,72%;
- **Ricavi<sub>new</sub><sup>n</sup>** sono i nuovi ricavi da traffico e diversi per l'anno n, come dettagliati nel prospetto del Piano Economico Finanziario di offerta del gestore, sulla base dei quali calcolare la compensazione che assumono i seguenti valori:
  - con riferimento ai periodi a consuntivo:
    - per ciascuna voce di ricavo, in caso di valore a consuntivo dichiarato dal gestore nel suo Piano Economico Finanziario aggiornato trasmesso alla committenza ai sensi del presente allegato, superiore a quello del Piano Economico Finanziario di offerta, si assumerà il ricavo dichiarato;
    - per ciascuna voce di ricavo, in caso di valore a consuntivo dichiarato dal gestore nel suo Piano Economico Finanziario aggiornato trasmesso alla committenza ai sensi del presente allegato, inferiore a quello del Piano Economico Finanziario di offerta, si assumerà il ricavo così come ricalcolato sulla base dei rischi effettivamente in capo a Regione e indicati nel presente documento;
  - Con riferimento ai periodi a preventivo si assumeranno le previsioni di stima del gestore contenute nel Piano aggiornato, posta la verifica di coerenza e congruità con i dati di mercato e la verifica delle assunzioni alla base delle stime da effettuarsi da Regione;
- **Eff<sub>G</sub><sup>n</sup>** è la quota di efficientamento gestionale eventualmente riconosciuta al gestore, con riferimento al solo anno n, sulla base di quanto indicato nel presente documento.

Come indicato nella Misura 18.4 dell'Allegato 1 alla deliberazione 22/2019 di ART, a seguito della verifica di cui ai periodi precedenti:

- dopo il primo periodo regolatorio:
  - a) in caso di sovra-compensazione la Regione provvederà al recupero delle somme pagate in eccesso nel precedente anno del periodo regolatorio e alla riduzione delle somme per il successivo periodo regolatorio, con valorizzazioni e modalità temporali che permettano la rideterminazione delle condizioni di equilibrio finanziario dell'affidamento;
  - b) in caso di sotto-compensazione, posta la verifica in merito all'allocazione dei rischi illustrata in precedenza, si procederà alla ridefinizione del perimetro dei servizi e/o del sistema tariffario per il successivo periodo regolatorio, secondo importi e modalità temporali che permettano la rideterminazione delle condizioni di equilibrio finanziario dell'affidamento. La scelta della misura di mitigazione più opportuna è rimessa alle determinazioni dell'Amministrazione committente anche in relazione alle disponibilità delle risorse nel bilancio regionale.
- dopo il secondo ed ultimo periodo regolatorio:
  - c) in caso di sovra-compensazione la Regione provvederà al recupero delle somme pagate in eccesso nei precedenti anni del periodo regolatorio a valere sull'ultima rata da riconoscersi al

gestore o, ove non capiente a sufficienza, sulla garanzia prestata ex art. 103 del Codice dei Contratti, per un importo tale da permettere la rideterminazione delle condizioni di equilibrio finanziario dell'affidamento;

- d) in caso di sotto-compensazione, posta la verifica in merito all'allocazione dei rischi illustrata in precedenza, si procederà all'erogazione di una compensazione integrativa "una tantum" alla fine dell'affidamento, secondo importi e modalità che permettano la rideterminazione delle condizioni di equilibrio finanziario dell'affidamento.